



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE

N. 796 DEL 20/10/2014

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO

SERVIZIO

SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO

IL COMANDANTE

Ruggero Ruggiero

IL COMANDANTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

CONSIDERATO che la Polizia Municipale dal 01/01/2014 al 16/09/2014 ha accertato 1055 infrazioni nei confronti di veicoli esteri per un importo totale pari circa a €. 43,300,00 e nel 2013 ha accertato 1358 infrazioni nei confronti di veicoli esteri per un importo totale pari circa a €. 55,600,00 ;

CONSIDERATO che risulta necessario procedere alle notifiche dei verbali ai cittadini e/o veicoli stranieri al fine di tentare il recupero delle sanzioni non pagate spontaneamente;

CONSIDERATO, peraltro, che il possibile utilizzo delle banche dati è limitato a poche e specifiche violazioni e che le direttive europee in materia sono molto restrittive sul campo di applicazione, lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle targhe e sulle proprietà dei veicoli è estremamente complesso e che spesso gli Stati interessati neppure rispondono alla richiesta di informazioni, rendendo inutile e costosa tutta l'attività istruttoria;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 01/10/2014 "Affidamento del servizio di gestione delle sanzioni amministrative alle violazioni del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri mediante adesione alla convenzione intercent-er lotto 2" nella quale si è deliberato:

- 1) di aderire alla Convenzione e allegato capitolo tecnico presente sul sito dell'Agenzia Regionale per l'Emilia Romagna INTERCENT-ER denominata "Gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri" lotto 2 ai seguenti prezzi;

AGGIO per notifiche all'estero 10%

IMPORTO MEDIO per spese di procedimento, notifica €. 29,00

PERCENTUALE per il recupero crediti, da applicare sull'importo della sanzione portata a recupero 10%.

- 2) di rinviare al responsabile del Servizio Polizia Municipale dott. Ruggero Ruggiero i successivi atti di competenza, compreso come previsto dall'art. 5 della Convenzione se necessario la sottoscrizione di un apposito Atto di Regolamentazione da redigersi di comune accordo con cui le parti definiscono le caratteristiche del servizio nell'ambito delle possibili scelte offerte dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta tecnica del Fornitore;

DATO ATTO

- che l' Agenzia Regionale per l'Emilia Romagna INTERCENT-ER ha aggiudicato il lotto 2 della gara per la gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada accertate a carico di veicoli e/o cittadini stranieri, a

Multiservizi e Recupero Credito s.a.s. Di fortunati Fabio e C. (impresa mandataria) sede legale in Acquapendente (VT) e OpenSoftware s.r.l. (impresa mandante) sede legale in Mirano (VE);

- che con l'aggiudicatario del servizio in data 24 settembre 2014 è stato fatto un incontro preliminare al fine di definire gli interventi di carattere tecnologico necessari all'espletamento del servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri;
- che il servizio Polizia Municipale intende aderire alla suddetta Convenzione con ordinativo di fornitura n. 39549;
- che come previsto dall'art. 5 della Convenzione tra fornitore e amministrazione verrà sottoscritto un apposito Atto di Regolamentazione del servizio, di cui si allega copia e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di definire e integrare alcune caratteristiche dei servizi, nell'ambito delle possibili scelte offerte dal Capitolato Tecnico, di cui si allega copia e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Regolamentazione del servizio fino il 30/06/2016;
- che la relativa entrata verrà imputata per l'anno 2014 sul capitolo d'entrata 420000 "Sanzioni amministrative per violazioni al C.d. S..... Versamenti spontanei";
- che la relativa spesa a copertura della convenzione per l'anno 2014 risulta compatibile con la risorsa di bilancio stanziata all'interno del capitolo di bilancio 1650.002 "Prestazioni di servizio del comando di PM" ;
- che al fornitore sarà dovuto l'aggio più iva, solo nel caso in cui la riscossione della sanzione vada a buon fine;
- che nulla sarà dovuto al fornitore per le spese di procedimento e notifica che verranno recuperate dal trasgressore contestualmente al pagamento della sanzione e solo nel caso in cui la riscossione della sanzione vada a buon fine;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

per quanto indicato in premessa

- 1) di aderire alla Convenzione presente sul sito dell'Agenzia Regionale per l'Emilia

Romagna INTERCENT-ER denominata “ Gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri” lotto 2 e che la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Regolamentazione del Servizio fino il 30/06/2016;

- 2) di procedere con l'ordinativo di fornitura convenzione n. 39549 all'acquisto del servizio denominato “Gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri” lotto 2, presso la ditta Multiservizi e Recupero Credito s.a.s. Di fortunati Fabio e C. (impresa mandataria) sede legale in Acquapendente (VI) e OpenSoftware s.r.l. (impresa mandante) sede legale in Mirano (VE) P.I. 01737160562;
- 3) di quantificare per l'anno 2014 in euro 400,00 l'importo per l'adesione alla Convenzione e la relativa spesa complessiva farà carico sul capitolo 1650.002 “Prestazioni di servizio del comando di PM” del bilancio 2014, CIG **4622336854**;
- 4) di individuare nella persona del dott. Ruggero Ruggiero il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO AFFARI GENERALI

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO
UFFICIO VERBALI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 20/10/2014

Firmato
RUGGIERO RUGGERO / *ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

CONVENZIONE-

per il Servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di polizia Municipale. Lotto2 - CIG n. 4622336854

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, C.F. 91252510374, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

E

Multiservizi e recupero crediti S.A.S. di Fortunati Fabio e C. sede legale in Acquapendente (VT) località Campomorino, via A. Volta, 25 iscritta al Registro delle Imprese di Viterbo al n. 01737160562, P. IVA 01737160562, domiciliata ai fini del presente atto in Acquapendente (VT) località Campomorino, via A. Volta, 25 in persona del Dott. Fortunati Fabio socio accomandatario/ legale rappresentante della **Multiservizi e recupero crediti S.A.S. di Fortunati Fabio e C.**, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante Open Software s.r.l. sede legale in Mirano (VE), Via G. Galilei,2/C/2 iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 02810000279, P. IVA 02810000279, domiciliata ai fini del presente atto in in Mirano (VE), Via G. Galilei,2/C/2 giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Viterbo il 17/06/2013, repertorio n. 5275 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO

- a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- b) che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto);
- c) che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, e infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per il servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Municipale, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 16/10/2012;
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 "Gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri" e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto l'insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965, accompagnata da copia di visura camerale; nonché l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
- g) che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Amministrazioni Contraenti con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (fonte di obbligazione);
- i) che le singole Amministrazioni Contraenti sono responsabili delle proprie Richieste di Consegna;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1 L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
- c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- e) In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
- f) Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi, regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l'esecuzione del contratto di cui al Capitolato Tecnico. I servizi dovranno essere eseguiti, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto "norme tecniche e "requisiti tecnici", di tutte le normative regolamentari e legislative vigenti in materia .
2. I servizi compresi oggetto della Convenzione costituiscono un "unico pacchetto" e vanno acquistati complessivamente.
3. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i servizi oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara e alla propria offerta tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari ad Euro 2.880.000,00 IVA esclusa e spese di procedimento e di notifica escluse.
4. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Municipale con durata fino al 30/6/2016.
5. Nell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti indicheranno l'importo relativo al servizio quantificato presuntivamente su base storica.
6. Il quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per le Amministrazioni Contraenti, fermo restando che dall'Ordinativo di Fornitura, esse potranno comunque chiedere una riduzione o un aumento del 20% alle stesse condizioni ai sensi del Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827.
7. Sono altresì ammesse, nel periodo di efficacia del presente Atto, le varianti agli Ordinativi di Fornitura secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.

8. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 1, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto in conformità a quanto previsto al Regio Decreto 23 Maggio 1924 n.827.

Articolo 4 Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinate.
2. Le Amministrazioni Contraenti utilizzeranno la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura inviati al Fornitore, il quale dovrà comunicarne la ricezione con le modalità di cui al successivo Articolo 5.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 5 Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dalla stessa Azienda e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.
2. Le Amministrazioni che intendano aderire alla Convenzione, stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER ed il Fornitore, contattano il Fornitore in via preliminare all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura a mezzo telefono, fax o e-mail per concordare un incontro.
3. Nel termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi il Fornitore deve recarsi nella sede dell'Amministrazione per definire ed integrare alcune caratteristiche dei servizi, nell'ambito delle possibili scelte offerte dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta tecnica del Fornitore stesso. Quanto concordato tra il Fornitore e l'Amministrazione dovrà risultare da un apposito Atto di Regolamentazione del servizio sottoscritto da entrambe le parti.

In tale Atto, inoltre, potranno essere definiti:

- il dettaglio delle spese che il Fornitore potrà addebitare al trasgressore, oltre la sanzione, nei limiti previsti dal Capitolato tecnico;
- le eventuali deleghe da affidare al Fornitore per l'esercizio del servizio;
- l'eventuale affidamento al Fornitore della fase di recupero crediti e relativa tipologia di nulla osta, come da paragrafo 3 punto 3.5 del Capitolato Tecnico;
- le voci fondamentali che deve contenere la fattura;
- i tempi di attivazione dei servizi, sulla base di quanto previsto dal Capitolato e dall'offerta tecnica del Fornitore;
- ogni altra informazione utile alla migliore esecuzione del servizio.

Nella medesima sede il Fornitore comunicherà all'Amministrazione il nome dei soggetti nominati come responsabili, sui quali graveranno anche tutti gli oneri previsti dalla legge in materia di protezione dei dati personali.

4. A seguito della redazione dell'atto di cui sopra l'Amministrazione Contraente può emettere l'Ordinativo di Fornitura, sulla base del modello disponibile sul sito www.intercent.it, che vincolerà il Fornitore a quanto prescritto nella Convenzione, nel Capitolato tecnico, nell'Offerta tecnica ed economica e nell'Atto di Regolamentazione del servizio.
5. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate è trasmesso via fax o posta A/R al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
6. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro 2 (due) giorni lavorativi, a dare riscontro alla Amministrazione Contraente attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

7. Entro 30 giorni solari, dall'Ordinativo di fornitura dell'Amministrazione, o nei minori tempi offerti dal Fornitore, questi deve provvedere ad attivare il servizio con il gestionale perfettamente funzionante.

Articolo 6 Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e fino ai 12 mesi successivi, eventualmente rinnovabile per altri 12 mesi.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 7 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione".
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le singole Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
9. Resta espressamente inteso che l'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, le quali sono responsabili dei propri Ordinativi di Fornitura.

Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente

contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 9 Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dello schema di Convenzione, nel Capitolato tecnico e nella propria Offerta tecnica a:

- disporre di una propria idonea struttura organizzativa per la gestione del servizio, dotata di personale qualificato e di esperienza, adeguato anche al rapporto con il pubblico, in grado di seguire tutto l'iter di ciascun procedimento amministrativo, nessuna fase esclusa, in un'ottica di unicità, legittimità, economicità e trasparenza;
- provvedere ad una adeguata protezione dell'ambiente web dedicato al singolo Comando;
- provvedere all'attivazione gratuita e alla manutenzione del sito web dedicato al singolo Comando per tutta la durata del servizio;
- provvedere alla necessaria formazione e assistenza del personale dell'Amministrazione contraente in merito alla navigazione sulla pagina web dedicata al singolo Comando;
- adeguare il proprio modo di operare alle modifiche normative, alle Convenzioni e/o accordi Internazionali o alle disposizioni di servizio che verranno impartite dai Comandi di P. M. per un più funzionale e celere svolgimento del servizio, senza che ciò possa comportare variazioni di costo a carico delle Amministrazioni Contraenti;
- impegnarsi, su segnalazione dell'Amministrazione, a rivedere e riorganizzare le proprie prestazioni che presentino anomalie operative, al fine di migliorare l'intero servizio di gestione delle contravvenzioni al Codice della Strada elevate a cittadini stranieri;
- manlevare e tenere indenne l'Agenzia nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'espletamento del servizio;
- garantire la continuità del servizio;
- entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta delle Amministrazioni contraenti, dare riscontro per la definizione dell'Atto di Regolamentazione, propedeutico all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, al fine di definire le specifiche di esecuzione dei servizi, nell'ambito di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica;
- garantire il trattamento dei dati in conformità alle disposizioni in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi (art. 31 e seguenti ed allegato B del Dlgs. n. 196/03).

Articolo 10 Servizi connessi

1. Oltre alla fornitura dei servizi in convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi senza alcun onere aggiuntivo a carico delle Amministrazioni Contraenti:

SERVIZIO DI CALL CENTER

Il Fornitore, entro 15 (quindici) giorni feriali dalla stipulazione della Convenzione, deve attivare un servizio di Call Center mediante la predisposizione e la comunicazione all'Agenzia di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, ad eccezione di:

- giorni festivi,
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio,
- seconda e terza settimana di agosto.

Il Call Center permette alle Amministrazioni di:

- richiedere informazioni sui servizi compresi nella Convenzione;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore, deve inviare all'Agenzia, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni

contrattuali; l'Agenzia può richiedere al Fornitore Aggiudicatario l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dall'Agenzia anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Amministrazione Contraente;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
- valore dell'Ordinativo di Fornitura;
- il n. di sanzioni lavorate distinguendo quelle inesitate da quelle andate a buon fine ed il n. di sanzioni per le quali si è proceduto al recupero crediti;
- e ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia in sede di stipula della Convenzione.

Articolo 11 Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi di aggiudicazione.

Servizio	OFFERTA
aggio offerto per notifiche all'estero	10%
Prezzo spese di procedimento notifica	29,00
percentuale per il recupero crediti, da applicare sull'importo della sanzione portata a recupero	10%

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

Articolo 12 Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dalle singole Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

2. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione, mensilmente, secondo le modalità sotto previste.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e numero di CIG. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura. La fattura, (quietanzata se del caso), deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. La fatturazione deve essere sempre accompagnata da un report (rendicontazione) riportante, per i servizi effettivamente resi nel periodo di riferimento della fattura stessa, i dati completi di ciascun verbale per il quale è stato effettuato il pagamento, e specificatamente:

- numero e data del verbale;
- importo pagato e data del pagamento;
- targa del veicolo;

ed inoltre:

- il resoconto delle notifiche dei verbali non ancora pagati con le relative date di notifica;
 - il resoconto delle pratiche passate a recupero crediti e loro esito;
 - ogni altra indicazione utile, richiesta dall'Amministrazione.
5. Il Fornitore provvederà ad emettere fattura accompagnata da apposita rendicontazione, in seguito alla quale l'Amministrazione procederà a versare sul c/c indicato dal Fornitore quanto dovutogli, ossia l'aggio sulle sanzioni riscosse nonché le spese (costi di procedura, notifica, visura, legali...), sostenute ed anticipate dal Fornitore stesso. Resta inteso che l'Amministrazione Contraente deve rendere disponibili al Fornitore tutti gli strumenti precisati al paragrafo 5 punto 2 del Capitolato Tecnico.
6. L'importo delle fatture di cui al punto precedente (5) è bonificato sul conto dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L.136/2010, intestato al Fornitore, presso Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano, Agenzia di San Lorenzo Nuovo, codice IBAN IT17W087307326000000041777.
7. I pagamenti saranno effettuati ai sensi e nel rispetto della normativa vigente.
8. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'Articolo 1283 c.c..
9. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia.
12. Il Fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta dell'Agenzia, il meccanismo della fatturazione elettronica.
13. Nel caso di R.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo la fatturazione avverrà nelle modalità concordate tra il Fornitore e l'Amministrazione.
- Articolo 13 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**
1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 6 dell'art. 12 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
3. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.

6. L' Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.

7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 14 Revisione Prezzi

1. Su istanza motivata delle parti, e dopo apposita istruttoria, l'Agenzia potrà procedere alla revisione del corrispettivo, da concordare in contraddittorio tra le parti medesime.

2. Le revisioni, nei termini di cui all'art. 115 del D.Lgs. n.163/2006, saranno operate sulla base di istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all'art.7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006.

3. In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al citato articolo 7, il parametro di riferimento sarà la variazione media annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.)

Articolo 15 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16 Penali

1. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato tecnico, Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo e al Capitolato tecnico.

2. Le penali minime che Intercent-ER e le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:

a) **Penali che Intercent-ER si riserva di applicare**

– € 250,00, nel caso in cui, trascorsi 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di attivazione della Convenzione, il Fornitore non abbia reso attivi e funzionanti tutti gli strumenti per la gestione dei servizi connessi, di cui all'art. 10. Detta penale viene applicata anche per la mancata attivazione di un solo servizio di cui trattasi. La penale viene applicata per ogni giorno di ritardo;

– € 250,00, per irreperibilità del Referente del Fornitore di cui al successivo art. 26. La penale viene applicata per ogni giorno di accertamento dell'irreperibilità;

– € 20,00, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati per la consegna da parte del Fornitore a Intercent-ER della reportistica di cui all'art. 10;

b) **Penali che si riservano di applicare le Amministrazioni Contraenti**

- per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per l'avvio del servizio l'Amministrazione Contraente applica al Fornitore una penale pari all' 1‰ dell'ammontare netto dell'OdF;
 - in caso di ritardata rendicontazione rispetto ai tempi concordati col Comando e risultanti dall'Atto di Regolamentazione del servizio sarà applicata una penale pari al 0,3‰ dell'ammontare netto dell'OdF per ogni giorno di ritardo a decorrere dal terzo giorno;
 - qualora nello svolgimento del servizio si verificassero errori di lavorazione o ritardi rispetto ai tempi concordati col Comando e risultanti dall'Atto di regolamentazione, per cause imputabili al Fornitore, tali da invalidare una percentuale di atti superiore al 2% su base annua, l'Amministrazione contraente avrà diritto ad un risarcimento corrispondente alla somma non introitata e agli ulteriori danni subiti, limitatamente agli atti invalidati eccedenti detta percentuale del 2% e al Fornitore non spetterà alcun compenso per la lavorazione di tali atti;
 - nel caso di errori e/o ritardi, tali da non comportare invalidazione di atti, bensì costi a carico dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà risarcire all'Amministrazione contraente le spese sostenute a causa di tali errori e/o ritardi. Tali errori non vanno computati nella percentuale di cui al comma precedente;
 - il Fornitore sarà responsabile della perdita dei documenti affidatagli (sia al proprio personale che di suoi aventi causa). Qualora tale perdita comporti danni o oneri a carico delle Amministrazioni contraenti al Fornitore verrà applicata una penale pari al 100% dell'importo della/delle sanzioni non riscossa. Il Fornitore non sarà invece responsabile dello smarrimento della documentazione da parte del gestore del servizio di spedizioni ovvero dei ritardi imputabili a detto servizio. In tali casi il Fornitore dovrà informare l'Amministrazione Contraente, nel termine massimo di due giorni lavorativi da quando ne sia venuto a conoscenza.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti e/o dell'Agenzia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Le Amministrazioni Contraenti possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
8. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 17 Cauzione definitiva

1. Con la stipulazione della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agenzia di importo pari al 5% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali) di euro 144.000,00.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione dei contratti, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti, in caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà trattenuta dalla Agenzia.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti /Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 18 Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 19 Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulazione della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R., dalle Amministrazioni Contraentie/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 ess. Del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i., le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicare al Fornitore con raccomandata A/R., il proprio **Ordinativo di Fornitura** nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) mancata rispondenza dei servizi forniti a quelli offerti;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- g) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- h) nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- i) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- j) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- k) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- l) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
- m) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;

4. L'**Agenzia**, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. Del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la **Convenzione** nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";

- g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- k) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
- l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o l'Amministrazione hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero singoli Lotti. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.

9. L'Agenzia potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n.163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.

Articolo 20 Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi

momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Articolo 21 Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i

Articolo 22 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile ed agli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23 Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni: **Stampa dei Verbali**.

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Articolo 24 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, le stesse fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 26 Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Fortunati Fabio il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 0763/733038, numero di fax 0763/734649, indirizzo e-mail f.fortunati@babyloweb.eu

Articolo 27

Articolo 28 Innovazione tecnologica

Alla luce di quanto disciplinato dagli artt. 8.1 e 8.2 del capitolato tecnico, le parti si impegnano ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 29 Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 30 Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, è competente in via esclusiva il foro dell'Amministrazione Contraente.

Articolo 31 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 32 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata sottoscritta digitalmente
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Articolo 33 Verifiche sull'esecuzione contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

Articolo 34 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro

insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

*AGENZIA INTERCENT-ER
Dott.ssa Alessandra Boni

*IL FORNITORE
Dott. Fortunati Fabio

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

IN DATA 01/08/2013

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI POLIZIA MUNICIPALE**

ALLEGATO 6

CAPITOLATO TECNICO

LOTTO 2: Gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri”

INDICE

1. OGGETTO	2
2. DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
3. ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO	3
3.1 Acquisizione dei Dati dai Comandi.....	3
3.2 Ricerca dati anagrafici.....	3
3.3 Invito bonario di pagamento.....	4
3.4 Notifica.....	4
3.5 Recupero crediti.....	5
3.6 Rendicontazione	5
4. SPESE DI ACCERTAMENTO, NOTIFICA E LEGALI DEL SERVIZIO.....	5
5. INTROITO DELLE SANZIONI	6
6. FORME DI PAGAMENTO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI A FAVORE DEL SANZIONATO....	6
7. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.....	7

1. OGGETTO

È oggetto del presente Capitolato il servizio di gestione, stampa, notifica e riscossione di verbali per violazioni del codice della strada intestati a soggetti residenti all'estero e recupero crediti internazionale.

Il servizio è destinato ai tutti i Comandi di Polizia Municipale dei Comuni e loro Unioni di cui all'art. 19 della LR. che ne faranno richiesta.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

Il Fornitore deve svolgere tutte le pratiche relative alla notifica, alla riscossione e al recupero crediti vantati dall'Amministrazione Contraente nei confronti di terzi, a titolo di mancato pagamento delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle norme del Codice della Strada, accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri.

Il servizio deve essere gestito nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, dalla Convenzione di Strasburgo del 1977 per gli Stati Europei e dalle diverse Convenzioni ed Accordi stipulati tra gli Stati.

L'attività affidata deve essere eseguita dal Fornitore in conformità alle disposizioni ricevute dall'Amministrazione Contraente e con l'osservanza delle norme del presente Capitolato.

Il Fornitore deve garantire, nello svolgimento del servizio, adeguate misure di sicurezza atte ad assicurare la tutela dei dati ed il diritto di riservatezza dei sanzionati.

Durante tutto il periodo di fornitura del servizio il Fornitore dovrà interloquire con il Comando sia per via telematica che telefonica, attraverso uno o più soggetti nominati come responsabili, sui quali graveranno anche tutti quegli oneri previsti dalla legge in materia di protezione dei dati personali. Al Comando saranno forniti prima dell'attivazione del servizio i nominativi o il nominativo dei soggetti responsabili.

Il Fornitore deve garantire al Comando di seguire, in qualsiasi momento, in maniera analitica per ogni singolo verbale, lo stato di avanzamento degli atti in lavorazione (identificazione del sanzionato, spedizione della lettera invito o della notifica). A tal fine il Fornitore deve realizzare un apposito collegamento telematico riservato al Comando, che garantisca un controllo in tempo reale su tutte le operazioni relative al servizio in oggetto. In particolare il Fornitore deve mettere a disposizione del Comando un ambiente web, adeguatamente protetto, per il quale dovrà garantire la non intercettabilità dei dati. L'accesso dovrà essere riservato al personale incaricato del Comando mediante User Name e Password e dovrà permettere la consultazione dello stato delle procedure (da interrogare mediante ricerche per targa, nome, data, numero della violazione, data

di invio ecc.). Dovranno essere, altresì, pubblicate tutte le informazioni e le immagini (copia del verbale di accertamento, copia della lettera del noleggiatore, copia degli atti emessi, relata della notifica e quanto altro vi sia di attinente la violazione, ivi compreso l'eventuale carteggio intercorso fra il trasgressore e il Fornitore) sulla pagina Web dei singoli Comandi. I contenuti del sito e i suoi livelli di accessibilità verranno concordati con l'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio e riportati nella Atto di Regolamentazione.

I costi inerenti l'attivazione del sito Web all'Amministrazione, l'attivazione della pagina web multilingue, attivata per ogni Comando, a favore dei sanzionati, l'attivazione dei collegamenti necessari alla gestione della pagina Web e quant'altro necessario per dare avvio al servizio sono da considerarsi a carico del Fornitore.

Il Fornitore deve inoltre garantire al Comando l'estrapolazione di statistiche divise per Nazione, per verificare la percentuale di sanzioni recuperate per singoli Stati.

3. ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

3.1 Acquisizione dei Dati dai Comandi

Il Fornitore, secondo la cadenza concordata con il singolo Comando, dovrà provvedere ad acquisire ed inserire nel proprio programma di gestione tutti i verbali/preavvisi di accertamento di violazione alle norme del codice della strada relativi a veicoli con targa estera o nei quali il trasgressore risulti non italiano:

- inviati tramite files (per e-mail, ftp o *con altre procedure informatiche*) da parte del Comando,
- forniti dal Comando su eventuale supporto cartaceo.

Qualora la documentazione sia fornita in formato cartaceo, il Fornitore dovrà provvedere anche alla scansione ottica presso la propria sede di tutto il materiale cartaceo e/o fotografico. Tale materiale sarà ritirato dal Fornitore a proprie spese, mediante corriere o suo incaricato, presso la sede indicata dal Comando.

3.2 Ricerca dati anagrafici

Il Fornitore dovrà provvedere alla compiuta identificazione del trasgressore e/o del proprietario nel caso in cui le generalità dello stesso non siano note o risultino incomplete. A tale fine dovrà gestire per il Comando la richiesta agli organi competenti dei dati anagrafici, comprensivi di residenza e/o domicilio, seguendo i dettami degli accordi internazionali. La

ricerca potrà essere effettuata presso i registri automobilistici (P.R.A) o rivolta ad autorità Consolari, o Ministeriali, dei debitori residenti o domiciliati in uno stato facente parte dell'Unione Europea o in altro Stato estero, qualora la vigente legislazione lo consenta. Nel caso i dati del sanzionato siano forniti da società di noleggio italiane, il Fornitore dovrà procedere a effettuare gli opportuni controlli ed individuare eventuali anomalie.

3.3 Invito bonario di pagamento

Identificato il trasgressore, il Fornitore potrà provvedere, qualora la procedura non determini il superamento dei termini di notificazione all'estero previsti dal C.d.S., ad invitare i soggetti inadempienti dei paesi che aderiscono alla Convenzione di Strasburgo ed altre Convenzioni o Accordi Internazionali, al pagamento bonario delle sanzioni amministrative rimaste insolte, secondo le modalità convenzionali, nella lingua locale o in una delle lingue ufficiali della Comunità o accettate dalle Convenzioni diplomatiche. L'invito al pagamento dovrà contenere tutte le informazioni attinenti le sanzioni stesse e le credenziali con le quali il sanzionato potrà accedere alla pagina web dedicata per la visione di tutte le informazioni attinenti alla sanzione, compreso le modalità per la presentazione del ricorso.

Per le modalità di comunicazione, il Fornitore può considerare anche quelle meno costose e più semplici, quali sms e posta elettronica (certificata e non).

3.4 Notifica

Il Fornitore dovrà provvedere a stampare e notificare le sanzioni amministrative rimaste insolte ai soggetti inadempienti. La notifica deve avvenire nel rispetto della L. 21/03/1983 n. 149 (Convenzione di Strasburgo) e delle altre Convenzioni o Accordi Internazionali in essere. La notifica potrà essere effettuata a mezzo autorità consolari, direttamente dagli organi preposti, tramite l'utilizzo del servizio postale, ecc.. secondo quanto previsto dalle Convenzioni e/o Accordi internazionali. Inoltre la notifica deve avvenire nella lingua locale del trasgressore o in una delle lingue ufficiali della comunità o riconosciuta dalle convenzioni e dovrà contenere tutte le informazioni attinenti alle sanzioni stesse.

Veste formale degli atti

L'intero processo dei singoli verbali deve essere allineato con le varie Convenzioni. I verbali saranno redatti secondo le indicazioni fornite dal C.d.S., debitamente tradotti e stampati nella lingua del Paese in cui è residente il trasgressore o in una delle lingue ufficiali della Comunità o riconosciuta dalle Convenzioni/Accordi Internazionali.

3.5 Recupero crediti

Qualora previsto in sede di atto di regolamentazione, decorsi i termini di pagamento volontario, il Fornitore dovrà gestire per conto del Comando, nel rispetto delle norme vigenti, la fase di recupero crediti stragiudiziale verso tutti i soggetti sanzionati inadempienti. Tale attività deve essere svolta nei modi e nei termini previsti dalle normative dei vari paesi stranieri, anche avvalendosi di Società di Recupero Crediti o Studi Legali corrispondenti all'estero, sempre se richiesto e/o previsto da dette normative. In sede di recupero crediti l'importo da portare a recupero non potrà essere superiore al doppio della sanzione più le spese di procedimento e postali di cui al successivo paragrafo 4. Il Comando, nell'Atto di regolamentazione potrà prevedere il nulla osta generale al recupero o soltanto in presenza di importi predeterminati.

3.6 Rendicontazione

Tutte le fasi del servizio, dal ricevimento dei dati, alla stampa e notificazione tramite postalizzazione dovranno essere rendicontate mensilmente, o secondo tempistica concordata con i Comandi.

Il Fornitore è tenuto a rendicontare:

- i pagamenti effettuati dai sanzionati,
- le notificazioni e/o le comunicazioni non andate a buon fine;
- la rendicontazione del recupero;
- quanto eventualmente richiesto dal singolo Comando

La rendicontazione avverrà, anche nelle modalità esplicate dal Fornitore nell'offerta tecnica.

4. SPESE DI ACCERTAMENTO, NOTIFICA E LEGALI DEL SERVIZIO

Il Fornitore potrà pretendere dagli intestatari dei verbali una somma corrispondente alle spese di accertamento, di visura, di procedura, di notificazione mediante postalizzazione che andrà ad aggiungersi alla sanzione amministrativa pecuniaria. L'importo complessivo di spesa, per le sopra indicate attività non deve comunque mai superare, al netto di I.V.A. o altre imposte tributarie e fiscali, complessivamente €. 30,00, o il minor importo offerto dal Fornitore in sede di gara.

A tali spese si andranno ad aggiungere, in fase di recupero crediti, i costi Legali o di Agenzie di Recupero Crediti che non potranno essere superiori al valore derivante dall'applicazione della percentuale offerta dal Fornitore in sede di gara all'importo della sanzione portata a recupero.

E' onere del Fornitore documentare, su richiesta dell'Amministrazione Contraente, il dettaglio delle spese di procedimento, di notifica, recupero e quant'altro sostenuto, al fine di consentire ai Comandi statistiche sull'andamento dei recuperi effettuati ed eventualmente assumere atti di indirizzo in merito.

Resta inteso che il Fornitore dovrà comunicare al sanzionato, insieme all'importo della sanzione, il dettaglio delle singole spese addebitate.

Le spese a titolo di accertamento, di postalizzazione e spese legali verranno introitate unitamente alla sanzione amministrativa.

5. INTROITO DELLE SANZIONI

Il pagamento di quanto dovuto dai trasgressori deve essere effettuato direttamente sul conto corrente dell'Amministrazione. Dietro rendicontazione del Fornitore, l'Amministrazione procederà a versare quanto dovutogli, trattenendo gli importi relativi alla sanzione riscossa meno l'aggio. Affinchè sia possibile una rendicontazione da parte del Fornitore le Amministrazioni devono mettere a disposizione dello stesso gli strumenti per effettuarla, in caso contrario la rendicontazione sarà di competenza dell'Amministrazione che dovrà provvedere ad inviarla al Fornitore per permettere a questi di effettuare una corretta fatturazione. Le Amministrazioni, in tale caso, si impegnano al versamento delle somme dovute al Fornitore entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della fattura.

6. FORME DI PAGAMENTO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI A FAVORE DEL SANZIONATO

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione del sanzionato diverse modalità di pagamento (bonifico bancario, carta di credito) e favorire i pagamenti tramite strumenti telematici (on line) ove e quando possibile.

Inoltre, al fine di fornire al sanzionato tutte le informazioni necessarie, il Fornitore dovrà predisporre, a favore dello stesso:

un servizio di informazioni On-Line nelle principali lingue Europee, a cui i sanzionati potranno accedere con codici personali di accesso formati da una Username e una password, precedentemente comunicati mediante la comunicazione di invito al pagamento e/o con l'invio della notifica. Tramite detto servizio, l'utente potrà:

- visualizzare la propria posizione con tutti i dettagli della sanzione e del suo importo e l'indicazione delle spese che gravano sulla stessa;
- visualizzare i termini e le modalità di pagamento e gli eventuali aggravii in casi di omesso pagamento;
- visualizzare i termini e le modalità per presentare ricorso a seguito di notifica del verbale;
- accedere ad un modulo on-line per scambiare e ricevere informazioni con il Fornitore utili a chiarire o rettificare la posizione e portare a termine il processo di riscossione della sanzione;

un Front-line telefonico per informazioni con risposta (tra cui obbligatoriamente inglese, francese, spagnolo, tedesco). Lo sportello telefonico deve essere organizzato in modo da soddisfare adeguatamente le effettive esigenze dell'utenza e deve essere reso disponibile, con operatore, dal lunedì al venerdì per almeno otto ore al giorno; nell'orario di chiusura dello sportello telefonico deve essere attivo un risponditore automatico che fornisca le principali informazioni di carattere generale (estremi della ditta, servizio svolto, orario dello sportello telefonico ...) sempre nelle principali lingue europee.

7. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'utilizzo della Convenzione, le singole Amministrazioni/Comandi di P. M. interessate richiedono al Fornitore, anche telefonicamente, un incontro finalizzato a definire dettagliatamente le caratteristiche del servizio per meglio adattarle alle esigenze e dimensioni dei singoli Comandi, così come disciplinato all'articolo della Convenzione: "Modalità di conclusione".

LOTTO	FORNITORE	REFERENTI
Lotto 1	Mega ASP s.r.l.	<p>RESPONSABILE DELLA FORNITURA Vincenzo Serio Tel: 049 8430600 Fax: 049 8076029 e-mail: megasp@arubapec.it</p> <p>REFERENTI SUL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA Tel. 049 8430600 Fax 049 8076029 Cecilia Torresani Cell. 340 4722064 e-mail: cecilia.torresani@megasp.it Giancarlo Fasani Cell. 348 4428763 e-mail: giancarlo.fasani@megasp.it</p>
Lotto 2	Multiservizi e recupero crediti S.A.S.	<p>RESPONSABILE DELLA FORNITURA Dott. Fabio Fortunati Tel. 0763 733038 Fax: 0763 734649 e-mail: f.fortunati@babyloweb.eu</p> <p>REFERENTE SUL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA Sig. Enrico Dal Fabbro, Tel. 041 5702583 interno 5 Cell. 348 4076117 Fax: 041 431733 e-mail: enrico.dalfabbro@opensoftware.it</p>

Atto di regolamentazione ai sensi dell'art. 5 punto 3 della Convenzione per il servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Municipale di Cattolica-lotto 2 CIG 4622336854

TRA

Multiservizi e recupero crediti SAS di Fortunati Fabio e C. denominato in seguito per brevità “**FORNITORE**”, con sede in Via Volta 25 - 01021 Acquapendente (VT), **P.Iva e C.F. 01737160562**

E

Comune di Cattolica, in seguito denominato per brevità “**CLIENTE**”, con sede in Piazzale Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN), partita IVA nr. 00343840401, rappresentato dal Comandante **Ruggero Ruggiero** in qualità di Comandante della Polizia Locale,

le parti come specificazione di quanto previsto dalla Convenzione per il servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Municipale di Cattolica-lotto 2 CIG 4622336854 convengono quanto segue

- 1) che il trasferimento dei dati inerenti le infrazioni da notificare a cittadini residenti fuori dal territorio nazionale italiano, avvenga dal Cliente al Fornitore mantenendo tassativamente la numerazione attribuita ai verbali originali, esclusivamente in modalità telematica, mediante la generazione di un tracciato dati, attraverso il software in dotazione allo stesso Cliente, contenente tutti i dati inerenti l'infrazione, i dati del destinatario se presenti (noleggi, trasferimenti di proprietà, dati Eucaris) , l'ammontare dell'importo dovuto a titolo di sanzione come previsto dal Codice della strada al momento dell'infrazione e le spese amministrative e di procedimento, quali recupero delle spese di notificazione e amministrative comprensive del costo dei servizi offerti dal Fornitore come stabilito dal Capitolato Tecnico
- 2) che il Fornitore dovrà addebitare al trasgressore oltre la sanzione € 29,00 + iva per spese amministrative e di procedimento così come previsto dall'art. 11 della convenzione
- 3) che il Fornitore dovrà gestire per conto del Cliente, nel rispetto delle norme vigenti, la fase di recupero crediti stragiudiziale verso i soggetti inadempienti

per tutte le sanzioni edittali. Tale attività dovrà essere svolta nei modi e nei termini previsti dalle normative dei vari paesi stranieri, anche avvalendosi di Società di Recupero Crediti o Studi Legali corrispondenti all'estero, se previsto da dette normativa

- 4) che il Fornitore trasferisca i dati inerenti le varie fasi della lavorazione dallo stesso effettuate per conto del Cliente, in modalità telematica e secondo un tracciato concordato che consenta l'acquisizione automatica nel software in gestione in uso al Comando, compresa l'archiviazione digitale dei documenti prodotti e la riproduzione digitale della documentazione cartacea (dati inerenti la spedizione, la notificazione, copia conforme del verbale in lingua, documenti attestanti la notifica, richieste e risposte a e da autorità estere)
- 5) che per ogni verbale il Fornitore produca per il Cliente, esclusivamente in formato digitale, una copia conforme del verbale inviato per notifica al destinatario residente all'estero, la quale dovrà contenere la fedele traduzione del testo del verbale, nella lingua ufficiale della nazione destinataria
- 6) che sia utilizzato un modello di verbale unificato per tipologia di violazione che dovrà essere concordato con il Cliente in fase di attivazione del servizio e dovrà essere modificato su richiesta dello stesso Cliente
- 7) che per ogni violazione sprovvista dell'obbligato in solido il Fornitore fornisca la prova della richiesta dei dati all'autorità competente, così come delle eventuali risposte di diniego dei dati ovvero della mancata risposta nei termini utili ai fini della notifica ex art. 201 Codice della Strada. Tale documentazione dovrà essere trasferita in formato digitale con le modalità da concordare con il Cliente
- 8) che per ogni verbale trasferito dal Cliente al Fornitore, questo operi esclusivamente con la notifica nei confronti del destinatario, attenendosi esclusivamente alle modalità stabilite dalla legislazione vigente e che il

materiale inesitato e le prove di notifica ritornino al Cliente per la successiva gestione

- 9) che nella prima fase di attivazione del contratto si stabilisca come unica modalità di pagamento il bonifico postale e/o bancario e dal quale il fornitore, con specifiche modalità di accesso, potrà attingere i dati per rendicontare i pagamenti e la successiva fatturazione al Cliente
- 10) che la rendicontazione dei pagamenti provenienti dall'estero potrà essere fornita dal Cliente attraverso un tracciato informatico prodotto dal software di gestione dei verbali in uso, a seguito di rendicontazione automatica effettuata da Poste Italiane, ovvero consentendo con apposito accesso protetto lo scarico della rendicontazione da Poste Italiane
- 11) che il Fornitore si impegna a confezionare in appositi contenitori etichettati e numerati tutto il materiale cartaceo inerente ogni singolo verbale secondo uno schema concordato con il Cliente ed in coerenza con l'attuale organizzazione del Cliente
- 12) che il Fornitore si impegna a fornire i codici di riferimento dei contenitori sopra citati tramite modalità telematica, nel formato concordato e idoneo ad aggiornare in maniera automatica il software in uso dal Cliente
- 13) che il trasferimento del materiale cartaceo da parte del Cliente, solo se eventualmente richiesto dal Fornitore, dovrà avvenire con cadenza non superiore a 60 giorni di calendario
- 14) che il Fornitore si impegna a fatturare al Cliente con cadenza trimestrale ad eccezione della prima fatturazione di quanto e se dovuto che avverrà entro il 31/12/2014
- 15) che qualora nel corso di validità della Convenzione intervenissero variazioni o cambiamenti del software in uso dal Cliente, il Fornitore si impegna ad adeguare il proprio sistema senza oneri ulteriori per il Cliente ai fini di mantenere le medesime funzionalità sopra concordate

- 16) che il Fornitore accetta inoltre di notificare le violazioni amministrative extra codice della strada o le ordinanze ingiunzioni di pagamento con le medesime modalità sopra specificate.
- 17) Ai sensi dell'articolo 13, D. lgs. 30.06.2003 n. 196, le Parti, in qualità di Titolari del trattamento, si informano reciprocamente che i rispettivi Dati personali, forniti in sede di sottoscrizione del presente atto di regolamentazione, saranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici o telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, ed al fine di adempiere gli obblighi di legge in materia contabile e fiscale, nonché eseguire le obbligazioni ed esercitare i diritti derivanti dal presente atto di regolamentazione. I Dati personali non verranno comunicati o diffusi. Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di regolamentazione, il Cliente nominerà il Fornitore "Responsabile del trattamento dei dati personali".
- 18) Le Parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziali ed a non rivelare a terzi le notizie, le informazioni ed i messaggi contenuti nei supporti cartacei, informatici ed elettronici trattati e comunque ogni informazione o notizia di cui verranno a conoscenza in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 19) Il materiale relativo al servizio sarà custodito in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto di quanto disposto dal Codice e successive integrazioni da parte del Fornitore.
- 20) Il presente atto di regolamentazione potrà essere variato esclusivamente per iscritto delle parti.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle norme generali e speciali di legge, alla Convenzione ed al Capitolato Tecnico.

Letto, firmato e sottoscritto in data

Il Cliente

Comandante Polizia Municipale di Cattolica
dott. Ruggero Ruggiero

Il Fornitore

Multiservizi e recupero Crediti sas
Fortunati Fabio